

Oggetto: Procedura per l'elezione della rappresentanza in seno al Consiglio di Dipartimento dei titolari di Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza.

IL DIRETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato con D.R. 645 del 17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 261 dell'8/11/2016 ed entrato in vigore dal 23/11/2016;

Vista la Legge 21 giugno 1995, n. 236 e in particolare l'art. 6 il quale stabilisce che gli statuti di ateneo fissano anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento del numero complessivo dei componenti;

Visto il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24.07.2017 – modificato con DD.RR. n. 903 del 06/11/2018, n. 362 del 15/04/2019 e n. 329 del 06/05/2020;

Visto il D.D. n. 159/2021 con il quale è stata nominata la rappresentanza studentesca in seno al Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza;

Visto l'art. 61 del R.E. che stabilisce che ai sensi dell'art. 23, comma 3, lett. b) e c) dello Statuto - al consiglio di dipartimento - oltre ai professori e ricercatori afferenti al dipartimento stesso e ad una rappresentanza del personale tecnico amministrativo, nonché una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio, partecipa anche:

- *un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca del dipartimento;*

Considerato che, ai sensi dell'art. 62 comma 1° del vigente Regolamento Elettorale, la convocazione del corpo elettorale deve avvenire almeno ottanta giorni prima della scadenza del mandato di ciascuna componente elettiva del consiglio del dipartimento;

Visto l'art. 62 comma 4° del vigente Regolamento Elettorale, il Direttore del Dipartimento, con il provvedimento di indizione, provvede a individuare:

- a) il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
- b) il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;
- c) gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da eleggere;
- d) le modalità e i termini per il deposito delle liste dei candidati per la rappresentanza studentesca;
- e) i membri della commissione elettorale;
- f) il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
- g) la data della votazione che deve essere compresa tra il sessantesimo e il settantesimo giorno dalla data

di emanazione del provvedimento.

DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

Art. 1 – Indizione

Sono indette per i giorni **15 e 16 aprile 2024** le elezioni per la designazione della rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca del dipartimento, in seno al Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza.

In particolare, sono da eleggere per un biennio

- *n. 1 (uno) rappresentante dei titolari di assegni di ricerca del dipartimento;*

Il rappresentante degli assegnisti dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta

Art. 2 – Gestore tecnico e Ufficio competente per l'elezione

Le operazioni di voto si svolgono *in presenza*, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione di voto, in forma elettronica (e-voting).

Il gestore tecnico dell'elezione è il Dott. Raffaele Laviscio.

Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di e-voting nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

L'ufficio competente per l'elezione è la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Giurisprudenza, Palazzo Melzi – Via Mazzocchi, 68 Santa Maria Capua Vetere.

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo

Ai fini dell'elezione del rappresentante dei titolari di Assegnisti di ricerca (Art. 68 del R.E.):

- l'elettorato attivo e passivo spetta ai titolari di assegni di ricerca di durata almeno annuale e coordinati dal Dipartimento alla data di emanazione del provvedimento di indizione.

L'elenco degli aventi diritto al voto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento entro dieci giorni dall'emanazione del provvedimento di indizione (art. 63 del R.E.)

Avverso eventuali errori ed omissioni gli aventi diritto all'elettorato esclusi dall'elenco possono effettuare segnalazione alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Giurisprudenza entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro cinque giorni dalla segnalazione (art. 4 co. 2).

Qualora presso il dipartimento ci sia un solo titolare di assegno di ricerca, questi partecipa automaticamente al consiglio di dipartimento.

Art. 4- Presentazione delle candidature individuali (assegnisti)

Il candidato che intende presentare formale candidatura deve compilare l'apposito modello di candidatura (MOD 1) allegato al presente provvedimento di indizione indicando il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e ruolo. Al modello va allegata una fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento.

Le dichiarazioni di candidatura (MOD 1) **devono essere presentate** presso l'Ufficio competente entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.

Art. 5 – Verifica delle candidature

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli Assegnisti di ricerca:

nel giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature presentate, la Segreteria del Dipartimento procede alla verifica delle candidature presentate e provvede alla relativa pubblicazione sul sito del Dipartimento.

Art. 6 –Commissione elettorale e seggio elettorale

La Commissione elettorale è composta da:

Presidente Prof.ssa Maria Consiglia Di Martino

Componente Dott. Luca Di Majo

Componente Dott.ssa Marianna Russo

Componente Supplente Dott. Mario Passaretta

La Commissione di seggio elettorale, ai sensi dell'art. 5 co. 4 del vigente Regolamento Elettorale, è così costituita:

Presidente Dott. Mario Passaretta

Componente/Segretario Sig. Gilberto Fabrocile

Componente/Gestore tecnico (e-voting) Dott. Raffaele Laviscio

Componente Supplente Dott. Luca Di Majo

Art. 7– Data, orario e modalità delle votazioni

Le votazioni avranno luogo i giorni **15 e 16 aprile 2024 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 in presenza**, utilizzando postazioni appositamente dedicate. L'ubicazione dei seggi elettorali sarà stabilito con successivo avviso che sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento

Sono ammessi a votare - ai sensi dell'art. 8 Reg Elettorale vigente - coloro che presentino un documento

diriconoscimento, munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e che risultino inseriti nelle liste dei votanti. È valido anche il documento di riconoscimento rilasciato dall'amministrazione. Effettuata l'identificazione, si procede alla votazione. Nell'ipotesi di indisponibilità del documento di riconoscimento, l'elettore regolarmente iscritto al seggio può essere ammesso al voto esclusivamente se è noto ad un componentedel seggio. Tale riconoscimento per conoscenza diretta è annotato sul registro elettori. Le credenziali e le istruzioni sulle modalità di espressione del voto sono inviate alla casella di posta elettronica istituzionale dell'elettore entro il giorno antecedente la data delle votazioni; è comunque assicurato l'invio delle credenziali presso il seggio all'atto della votazione. L'operazione di voto si effettua presso una postazione che ne assicuri la segretezza. L'espressione di voto è personale, libera e segreta.

Ciascun elettore può esprimere 1 (una) preferenza per i rappresentanti degli assegnisti di ricerca– art.68 R.E. co 2. L'elezione sarà valida se vi prenderà parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto.

Art. 8 – Propaganda elettorale

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale, così come disposto dall'art. 6 del vigente Regolamento elettorale.

Art.9 – Proclamazione e nomina degli eletti

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli ASSEGNISTI di ricerca:

Ai sensi dell'art. 11 Reg. Elettorale co. 1 “Salvo che nel caso di votazione per liste, sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti secondo quanto previsto, per ciascun organo o rappresentanza elettiva, nel successivo Titolo II del presente regolamento.”

Ai sensi dell'art. 69 R.E. “Il Direttore del Dipartimento procede alla proclamazione degli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte della commissione elettorale (co. 1).

Le componenti elettive dei titolari di assegni di ricerca durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta (co. 3).

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il Direttore del Dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento (co. 4) da pubblicarsi sul sito del Dipartimento”.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate con D.R. n. 526 del 24.07.2017 – modificato con DD.RR. n. 903 del 06/11/2018, n. 362 del 15/04/2019 e n. 329 del 06/05/2020.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sull'Albo on-line del Dipartimento e pubblicizzato sul sito web di Ateneo (sezione Elezioni).

Il Direttore
Prof. Raffaele Picaro